



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE
Divisione IV - Bilancio Idrico ed Utilizzo Risorse

Il presente telefax costituisce comunicazione ai sensi ed effetti di cui all'articolo 6, comma 3 legge n. 412 del 30 dicembre 1991.

| COPERTINA FAX | |
|---|--------------------------------|
| DATA: 6/3/92 | |
| A: Sindaco Comune di Ciuffella Messer Raimondo | DA: Div. IV |
| FAX - 0872 994846 | PAGINE INCLUSA LA COPERTINA: 4 |
| OGGETTO: Derivazione acqua ad uso idroelettrico dal fiume Aventino loc. ex Mulino Torri | |
| IN CASO DI IRREGOLARE RICEZIONE NUMERO fax 06 57225286 | |



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE

IL DIRETTORE GENERALE

5 MAR. 2012

Prot. 6187/12. /DI/IV

**Alle Amministrazioni ed Enti in
indirizzo**

(Indirizzi allegati)

OGGETTO: Concessione di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal fiume Aventino - Loc. ex Mulino Tozzi rilasciata al Comune di Gessopalena (CH), per la produzione di una potenza nominale media di Kw 911,76 su un salto di m. 31, per una portata media di prelievo di 3000 l/s ed una portata massima non superiore a 5750 l/s.

Con note n. prot. 91 del 18/01/2012 e n. prot. 09/2012 del 16/01/2012, inoltrate alle Amministrazioni in indirizzo ed alla scrivente Direzione generale di questo Ministero, nonché ad altri EE.LL. competenti per territorio, il Comune di Civitella Messer Raimondo nella persona del Sindaco pro tempore ed il WWF Onlus - Sezione regionale Abruzzo, rispettivamente, hanno segnalato che risultano in corso, a cura del Comune di Gessopalena (CH), le procedure concorsuali finalizzate all'affidamento della realizzazione e gestione dell'impianto idroelettrico in oggetto.

Con le note medesime vengono altresì illustrate una serie di carenze nelle procedure autorizzative dell'opera, ivi inclusa la procedura di rilascio della concessione di derivazione di cui all'oggetto e viene richiesto alle Amministrazioni, ciascuna in relazione alle proprie competenze, di effettuare le opportune verifiche in ordine ai pareri ed alle autorizzazioni rilasciate, diffidando al contempo il Comune di Gessopalena a sospendere il procedimento di aggiudicazione dei lavori di realizzazione e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, l'Autorità di bacino regionale, il Servizio Qualità delle acque, il Comitato Valutazione Impatto Ambientale ed il Settore Valutazione d'Incidenza della Regione Abruzzo a riformulare in senso negativo i pareri di compatibilità a suo tempo positivamente resi.

Per quanto di competenza di questa Direzione generale in relazione all'esigenza di assicurare il rispetto degli obiettivi ambientali stabiliti dall'art. 4 della Direttiva europea "quadro" in materia di acque 2000/60/CE, con particolare riferimento al raggiungimento di uno stato "buono" entro il 2015 (artt. 73 e segg. del D. Lgs. 152/2006) ed all'attuazione delle misure necessarie ad impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici superficiali, si fa osservare quanto segue.



A norma dell'art. 12-bis, comma 1, del T.U. approvato con R.D. 1775/1933 (nel testo sostituito dall'art. 96, comma 3, del D. Lgs. 152/2006) *il provvedimento di concessione è rilasciato se: a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato; b) è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico; c) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate.*

Scartato il punto c) in quanto non applicabile al caso in oggetto, in ordine al punto a) di cui sopra il WWF Onlus - Sez. Abruzzo ha trasmesso in copia i dati di monitoraggio della qualità delle acque del fiume Aventino prodotti dall'ARTA, dai quali si rileva il peggioramento, dal 2008 al 2009, dello stato qualitativo ambientale (Indice S.A.C.A.) da "buono" a "sufficiente" in due stazioni poste a valle della sezione fluviale interessata dalla proposta captazione (Cod. 1023VN10b/s e Cod. 1023VN11).

Tale circostanza appare essere in contrasto con l'obbligo comunitario di impedire il deterioramento dei corpi idrici superficiali sancito dall'art. 4 della Direttiva 2000/60/CE ed induce ragionevolmente a prevedere un ulteriore scadimento della qualità delle acque fluviali a seguito della captazione di gran parte della portata attualmente defluente.

In ordine al punto b) va ricordato che, a norma delle disposizioni di legge vigenti (D. Lgs. 152/2006, art. 96, comma 1, che ha sostituito il 2° comma dell'art. 7 del T.U. approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), le domande relative sia alle "grandi" che alle "piccole" derivazioni sono trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente competenti che, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricezione ove si tratti di "grandi" derivazioni, *"comunicano il proprio parere vincolante al competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto.... Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un Commissario "ad acta" che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina".*

La concessione a derivare le acque del fiume Aventino per uso idroelettrico, per una portata media di moduli 30.00 ed in misura non superiore a moduli massimi 57.50, pur essendo stata rilasciata all'Amministrazione comunale di Gessopalena da parte della Direzione regionale LL.PP. - Ciclo idrico integrato e Difesa del Suolo e della Costa, con propria Determinazione n. DC/92 in data 10 novembre 2010 (e pertanto in piena vigenza della citata disposizione introdotta dall'art. 96 del D. Lgs. 152/2006), si basa su un parere dell'Autorità di bacino richiesto in data 04.06.2003 con nota n. prot. 1639 del Servizio "Attività tecniche territoriali" della Provincia di Chieti. Tale parere, come testualmente si legge nelle premesse alla citata determina dirigenziale, fu espresso in senso favorevole ai sensi del comma 1 dell'art. 23 del D. Lgs. 11.05.1999, n° 152, essendo trascorso il termine massimo di legge di quaranta giorni dalla ricezione senza che sia intervenuta alcuna pronuncia. Poiché il citato D. Lgs. 152/1999 risulta abrogato a far data dall'entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006 ai sensi dell'art.

175 del medesimo, con la conseguente eliminazione dell'istituto del "silenzio - assenso" precedentemente previsto nel caso di mancata pronuncia da parte dell'Autorità di bacino, codesta Regione avrebbe dovuto, ad avviso di questo Ministero, procedere a reiterare la procedura di acquisizione del predetto parere di compatibilità da rendersi - nel caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Autorità di bacino - a cura di un Commissario "ad acta" nominato da questo Ministero.

Alla luce delle considerazioni sopra espresse si invitano i competenti Uffici regionali in indirizzo a comunicare le misure che si intendono adottare per assicurare il rispetto delle norme comunitarie innanzi richiamate al fine di impedire il deterioramento dello stato ambientale del fiume Aventino, nonché ad adottare le necessarie iniziative atte a rendere i provvedimenti di competenza che intendono eventualmente emanare conformi alle disposizioni di legge vigenti.

IL DIRETTORE GENERALE *ad interim*

Dr. Renato Grimaldi

